



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 DEL 14/04/2022

COPIA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **20:40**, nella sala delle adunanze consiliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08/04/2022, Prot. n. 5147, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Signor **GOLDONI MICHELE**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presenti	Assenti				Presenti	Assenti
1	GOLDONI	MICHELE	X		10	GOLINELLI	MARIA		X
2	PULLE'	FRANCESCO	X		11	BOCCHI	GIORGIO	X	
3	BAROTTI	STEFANIA		X	12	LUGLI	NICCOLO'	X	
4	MALAGOLI	ELISABETTA	X		13	BALBONI	ANDREA	X	
5	PIANESANI	PAOLO	X		14	BALBONI	VALENTINA	X	
6	GOLDONI	MANUELE	X		15	NOVI	MARGHERITA	X	
7	ZAGNI	GIORGIA	X		16	CALZOLARI	LORENZO	X	
8	ABBOTTONI	ALVISE	X		17	ORLANDINI	GIULIA	X	
9	FERRARI	PAOLA	X						

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 15

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa CLEMENTE MARGHERITA**

Sono presenti gli Assessori esterni:

			Presenti	Assenti
1	CIRELLI	GIAN PAOLO	X	
2	FONTANA	BRUNO		X
3	CARROZZINO	ELETTRA	X	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche

L'Assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli, dopo aver illustrato la proposta in esame, dà la parola al Dott. Lorenzo Rosa, Istruttore direttivo contabile che, attraverso l'ausilio di slides, presenta l'evoluzione dell'indebitamento del Comune di San Felice sul Panaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTO l'art. 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la quale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

VISTO l'art. 1, comma 3-bis, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento di cui al punto precedente, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO l'art. 1, comma 11, decreto legge, 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, nel quale si precisa che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale 9 del 30 gennaio 2012, composto da un unico articolo che così dispone: «*Articolo 1- "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" – A decorrere dal periodo d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:*

- fascia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile fino a euro 10.000,00;
- 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso fra 10.001,00 euro e 15.000 euro;
- 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini

dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001,00 euro e 28.000,00 euro;

- 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini

dell'addizionale stessa, compreso tra 28.001,00 euro e 55.000,00 euro;

- 0,79 (zerovirgolasettantanove) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 55.001,00 euro e 75.000,00 euro;

- 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile oltre 75.000;

VISTO l'art. 1, comma 2, legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, modificando l'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stati introdotti i seguenti scaglioni di reddito e le seguenti nuove aliquote IRPEF:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

VISTO l'art. 1, comma 7, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022.

VISTO il comunicato del Dipartimento delle Finanze -"Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni" - del 17 febbraio 2022, con quale si rende noto che sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF, che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

CONSIDERATO che sulla base delle simulazioni effettuate dal Servizio Tributi sul Portale del federalismo fiscale, emerge che il gettito considerato nello schema di bilancio 2022-2024, e quantificato per il 2022 in euro 1.260.000 indicato dal Simulatore per le previsioni di cassa del gettito da addizionale IREPF per l'anno 2022 è ottenuto applicando l'aliquota unica dello 0,8% e fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila euro; in caso di redditi superiori a 10 mila euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile».

RITENUTO pertanto, che il gettito di euro 1.260.000, necessario a garantire gli equilibri di bilancio e la continuità nell'erogazione dei servizi comunali, può essere ottenuto con l'aliquota unica dello 0,8% e con la conferma della fascia di esenzione per i redditi fino a 10 mila euro.

VISTO, l'art. 4, comma 1-quinquies, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, legge 26 aprile 2012, n. 44, a mente del quale a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

VISTO, l'art. 14, comma 8, decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

VISTO, l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, 21 novembre 2014, n. 174, il quale precisa che i Comuni contestualmente all'invio delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, mediante l'inserimento del testo delle stesse e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

VISTO, l'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/03/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Alessandra Marchi - titolare di posizione organizzativa per il Servizio Tributi, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Titolare di Posizione organizzativa, Dott. ssa Alessandra Marchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 31/03/2022 dalla Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione;

UDITE la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Andrea Balboni, capogruppo consiliare di "Insieme per San Felice" e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Francesco Pullè, capogruppo di "NoiSanfeliciani";

CON la seguente votazione in forma palese, espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Andrea Balboni, Valentina Balboni, Margherita Novi, Lorenzo Calzolari e Giulia Orlandini del Gruppo consiliare "Insieme per San Felice"), astenuti nessuno

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

L'articolo 1- "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" è sostituito dal presente:

«A decorrere dall'anno d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura del 0,8 per cento con fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila euro; in caso di redditi superiori a 10 mila euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile»;

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2022.

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione in forma palese, espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Andrea Balboni, Valentina Balboni, Margherita Novi, Lorenzo Calzolari e Giulia Orlandini del Gruppo consiliare "Insieme per San Felice"), astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione del fatto che essa entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integrale nella registrazione video-audio della seduta consiliare accessibile sul sito istituzionale dell'Ente all'URL: <https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/>

SERVIZIO DI COMPETENZA**TRIBUTI INTERCOMUNALE****OGGETTO****Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche****PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000****IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 16-03-2022

IL RESPONSABILE TRIBUTI
INTERCOMUNALE
f.to Alessandra Marchi**IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 16-03-2022

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E
GESTIONE RISORSE
f.to Roberta Padovani

Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Goldoni Michele

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Clemente Margherita

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione Risorse, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **13/05/2022** come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 13/05/2022

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e
Gestione Risorse
f.to Dott. Rosa Lorenzo

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 13/05/2022

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e
Gestione Risorse
f.to Dott. Rosa Lorenzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Felice sul Panaro li 13/05/2022

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e
Gestione Risorse
f.to Dott. Rosa Lorenzo